

# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 62 del 14/04/2010**

**Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI" PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO 01.04.2010/31.03.2011**

L'anno duemiladieci addì quattordici del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. LECCHI PATRIZIA assistito dal Segretario Comunale, GAETA ANNA LUCIA

All'appello risultano:

LECCHI PATRIZIA	Sindaco	Presente
PICCOLOTTO ADRIANO	Vice Sindaco	Presente
PELLI VANDA	Assessore	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
MEREGALLI RENATO	Assessore	Presente
TREMOLADA MARCO	Assessore	Presente
PETRICCIUOLO MARCO	Assessore	Presente

Totale Presenti 7 - Totale assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI"  
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO  
01.04.2010/31.03.2011

## **LA GIUNTA COMUNALE**

CONSIDERATO che quotidianamente, il servizio sociale di questo Ente, effettua un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune;

VISTA la precedente delibera di G.C. n. 52 del 28.03.2007 con la quale si approvava la convenzione con l'Associazione "Amici dell'UNITALSI" per lo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 01.04.2007/31.03.2008 e le successive delibere di G.C. n. 53 del 31.03.2008 e n. 52 del 26.03.2009 con le quali veniva rinnovata la suddetta convenzione per i periodi 01.04.2008/31.3.2009 e 01.04.2009/31.03.2010;

RITENUTO positivo l'esito dell'attività espletata dall'Associazione nel periodo 01.04.2007/31.03.2010;

SENTITA L'Associazione "Amici dell'Unitalsi" che si è resa disponibile alla proroga della convenzione per il periodo 01.04.2010/31.03.2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- DI PROROGARE l'allegata convenzione con l'Associazione "Amici dell'UNITALSI" per lo svolgimento del servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori, portatori di handicap, disabili ed anziani, residenti nel Comune di Veduggio al Lambro - periodo 01.04.2010-31.03.2011;
- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prestata, determinato in € 27.000,00, da imputare sui bilanci 2010 e 2011;
- DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI"  
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO  
01.04.2010/31.03.2011

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,  
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 14/04/2010

MARIA CONCETTA LA PORTA

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,  
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

**CONVENZIONE**

**per il servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.**

\*\*\*\*\*

Tra il :

- **“COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO”** – di seguito denominato “Comune” – Codice Fiscale 03131650156 e Partita IVA 00742750961 – con sede in Vedano al Lambro, Largo Repubblica n. 3 - rappresentato dalla D.ssa Maria Concetta La Porta nella sua qualità di Responsabile dei servizi Sociali, in esecuzione della delibera .....

e la Associazione:

- **“AMICI DELL'UNITALSI”** – di seguito denominata “Associazione” – con sede in Vedano al Lambro, Via S. Stefano n. 4 – codice fiscale 08128160150 “Associazione di volontariato” in conformità e nei limiti della Legge n. 266 del 11.9.1991 e delle Leggi statali e regionali in materia - iscritta al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia con decreto n. 51232 del 25.1.1994, foglio n. 88 progr. 350 - Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 - 8° comma – DLGS 460/97 - rappresentata dal Presidente signor Villa Franco Carlo.

**PREMESSO :**

- che il “Comune” ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani residenti nel Comune di Vedano al Lambro ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, nella logica prevista ed auspicata dalle Leggi n. 328/2000 e n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, nonché dalla Legge Regionale n. 22/1993 “Legge regionale sul volontariato”;
- che la “Associazione” opera in forma organizzata dal 1985 e dispone, tra l'altro, dell'organizzazione e dei seguenti automezzi di proprietà (di seguito denominati “Automezzi dell'Associazione”), che vengono utilizzati per i servizi di trasporto di persone disabili e anziani, connessi con la propria attività sociale:
  - Fiat Ducato – targa AP256WA
  - Fiat Doblò – targa CR877PP
  - Fiat Doblò – targa CR878PP
- che il “Comune”, ritenendo opportuno pervenire ad un'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto protetto, intende affidare alla “Associazione”, che dichiara la propria disponibilità, la gestione di tale servizio di trasporto;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

**si conviene e si stipula la presente Convenzione per il servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro:**

### **Articolo 1**

Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento del servizio di trasporto socio-assistenziale, indicato in apposito programma redatto dai Servizi Sociali, a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.

### **Articolo 2**

La "Associazione" si impegna ad effettuare il servizio di trasporto a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, per consentirne l'accesso ad attività socio-assistenziali, sanitarie, riabilitative, nell'ambito del Comune di Vedano al Lambro e/o in zone limitrofe.

### **Articolo 3**

Al fine di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, lo svolgimento del servizio di trasporto sarà effettuato dalla "Associazione" secondo i seguenti criteri:

- il servizio di trasporto sarà effettuato in base al programma preventivo settimanale redatto dai Servizi Sociali del "Comune", che dovrà essere trasmesso al Responsabile della "Associazione" almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della settimana;
- i servizi di trasporto saranno effettuati dalla "Associazione", dal Lunedì al Venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato limitatamente al servizio di consegna pasti a domicilio;
- eventuali modifiche al programma settimanale, dovranno essere tempestivamente comunicate alla "Associazione", la quale si riserva l'esecuzione compatibilmente alla propria disponibilità di mezzi e risorse;
- la "Associazione" si impegna a relazionare al Responsabile del "Comune", con periodicità settimanale e nelle forme che saranno concordate tra le Parti, l'effettivo servizio svolto e gli utenti trasportati;
- il "Comune" potrà disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche sul complesso dei risultati ottenuti, in merito allo svolgimento del servizio di trasporto effettuato dalla "Associazione";
- a titolo esemplificativo, ed al fine di determinare la consistenza del servizio si allega un piano standard dei servizi settimanali previsti;

### **Articolo 4**

La "Associazione" garantisce il servizio di trasporto con proprie organizzazione e risorse, utilizzando prevalentemente l'automezzo di proprietà del "Comune" Fiat Doblò targa CV 166 GY, come da contratto di comodato d'uso gratuito n. 527 del 03 maggio 2007 prorogato fino al 31.03.2011.

L'assicurazione del "Automezzo del Comune", con formula kasco, sarà fatta a cura ed a carico del "Comune", come pure saranno a suo carico i costi per la manutenzione straordinaria dell'automezzo,

così come segnalati di volta in volta dalla "Associazione".

La "Associazione" provvederà a propria cura e spese all'ordinaria e straordinaria manutenzione del "Automezzo del Comune", intendendosi per ordinaria manutenzione la pulizia interna ed esterna e il controllo periodico/tagliandi automezzo, nei limiti indicati nel successivo articolo 8.

La "Associazione" si riserva inoltre la facoltà discrezionale, qualora se ne presenti la necessità ed al fine di migliorare la qualità del servizio e/o per un miglior utilizzo degli automezzi stessi, di utilizzare gli "Automezzi della Associazione" per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione.

Parimenti, la "Associazione" è sin d'ora autorizzata ad utilizzare, a suo insindacabile giudizio, l' "Automezzo del Comune" per l'esecuzione dei trasporti di sua pertinenza a favore della cittadinanza vedanese.

La "Associazione" si impegna, per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari e ad avvalersi di personale di supporto per tutte le funzioni organizzative ed amministrative connesse.

La "Associazione" si impegna a trasmettere al "Comune" l'elenco aggiornato dei volontari adibiti al servizio di trasporto e una relazione trimestrale sulla attività svolta e sull'andamento del servizio.

#### Articolo 5

La "Associazione" ed il "Comune" individuano e segnalano reciprocamente i rispettivi Responsabili per la corretta esecuzione della presente Convenzione, i quali dovranno predisporre i programmi operativi, effettuare incontri periodici di verifica sull'andamento del servizio, e garantire il necessario collegamento per la realizzazione di interventi adeguati alle esigenze rilevate.

#### Articolo 6

La "Associazione" si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione, in base agli orari ed ai programmi periodicamente concordati con il "Comune", riservandosi di fornire al Responsabile del "Comune" tempestiva comunicazione per eventuali modifiche o interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Associazione si impegna, attraverso i propri volontari, ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, con modalità tecnicamente corrette, rispettoso della dignità degli utenti e particolarmente attento nei confronti delle persone con maggiori difficoltà motorie.

Il "Comune", tramite il proprio Responsabile, è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della "Associazione", ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei programmi ed avrà facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

#### Articolo 7

La "Associazione" garantisce che i volontari addetti all'attività di trasporto sono in possesso di regolare patente di guida e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

La "Associazione" garantisce inoltre che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'articolo 4 della Legge 266/91. La "Associazione" garantisce inoltre la copertura assicurativa degli "Automezzi della Associazione", eventualmente utilizzati nell'ambito della presente Convenzione.

Copie delle suddette polizze di assicurazione in corso, saranno depositate agli atti d'ufficio.

La "Associazione" solleva il "Comune" da qualsiasi responsabilità conseguente l'organizzazione del servizio.

## Articolo 8

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, per il periodo dal 01.04.2010 al 31.03.2011, il "Comune" si impegna a corrispondere alla "Associazione" un rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prestata che si determina in euro 27.000,00 tenuto conto della entità del servizio oggetto della presente convenzione, come da allegato piano standard dei servizi settimanali e concordati tra le parti, e dei seguenti costi:

- i costi per l'assicurazione degli "Automezzi della Associazione", utilizzati per il servizio di trasporto;
- i costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, eccetera);
- il contributo di Euro 0,52 al Km. per i servizi effettuati con gli "Automezzi della Associazione", comprensivo del rimborso delle spese per carburante e ammortamento degli automezzi;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli "Automezzi della Associazione";
- le spese relative agli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del "Automezzo del Comune", come previsto al precedente articolo 4 – terzo comma -, con un limite di spesa di Euro 3.000,00 all'anno;
- il costo per il carburante utilizzato per il "Automezzo del Comune", nell'ambito della presente Convenzione;
- le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio;

Le parti concordano che l'entità dei servizi per il periodo della durata della convenzione è pari a 49 servizi settimanali con un impiego orario degli automezzi pari a 40 ore settimanali.

Le parti concordano la flessibilità per una percentuale del 10% in aumento o in diminuzione sull'impegno orario mensile.

Nel caso si verificano variazioni al piano standard dei servizi il Comune si riserva di richiedere nuovi servizi a compensazione di quelli sospesi.

## Articolo 9

L'importo annuale concordato è pari a € 27.000,00 e sarà erogato a mezzo bonifico bancario a favore dell'"Associazione", secondo le seguenti scadenze:

- 30 giugno: euro 6.500,00
- 30 settembre: euro 7.000,00
- 30 novembre: euro 6.500,00
- 31 marzo: euro 7.000,00

## Articolo 10

La presente Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01.04.2010 e con scadenza al 31.03.2011 con l'impegno a verificare entro 30/9 le esigenze di tipo organizzativo avanzate da entrambe le parti.

La Convenzione potrà essere rinnovata annualmente da entrambe le Parti, in forma scritta, in funzione alla disponibilità reciproca e all'esito positivo delle procedure di verifica sull'attività espletata.

In caso di rinnovo, le Parti potranno concordare, di volta in volta, eventuali modifiche ai singoli articoli della presente Convenzione.

Articolo 11

Entrambe le parti possono risolvere anticipatamente la presente Convenzione, in qualsiasi momento, per provata inadempienza da parte dell'altra parte ad assolvere gli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dell'importo previsto all'articolo 9, sino alla data di risoluzione della Convenzione stessa.

Articolo 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, e le spese relative sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

Articolo 13

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Monza.

Vedano al Lambro, .....

Comune di Vedano al Lambro

.....

Amici dell'Unitalsi di Vedano


Il Presidente

Villa Franco Carlo

.....

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
LECCHI PATRIZIA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAETA ANNA LUCIA

**PUBBLICAZIONE**

(1° comma art. 124 e art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione

- viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 23/04/2010 al giorno 08/05/2010
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23/04/2010

Vedano al Lambro, 23/04/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAETA ANNA LUCIA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

in data \_\_\_\_\_, essendo decorso il termine di cui al comma 3°;

nella stessa data della seduta, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°.

Vedano al Lambro, 23.04.2010



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAETA ANNA LUCIA